

Circolare del 3 settembre 2009

a cura
dello Studio De Vito e Associati

D.L. n. 78/ 09

Manovra d'estate anti-crisi

Il D.L. n. 78/09, convertito con la L. n. 102/2009, pubblicata sulla G.U. n. 179 del 4/8/2009, contiene, tra le altre, numerose disposizioni di natura fiscale interessanti il mondo delle imprese che in questa circolare si segnalano sinteticamente nelle seguenti categorie:

- Detassazione degli utili reinvestiti in macchinari (Tremonti-ter)
- Agevolazione per conferimenti in società di capitali
- Accelerazione dell'ammortamento sui beni strumentali d'impresa
- Ulteriore svalutazione fiscale di crediti in sofferenza
- Modifiche in materia di compensazione dei crediti fiscali
- Contrasto ai paradisi fiscali
- Contrasto agli arbitraggi fiscali internazionali
- Disposizioni concernenti il rimpatrio di attività finanziarie detenute fuori dal territorio dello Stato (Scudo fiscale)
- Potenziamento della riscossione

**Detassazione degli utili reinvestiti in macchinari (Tremonti-ter)
(art. 5)**

- ✓ E' escluso dall'imposizione sul **reddito di impresa** il 50% del valore degli investimenti in macchinari ed apparecchiature **nuove** (di cui alla **divisione 28 della tabella ATECOFIN 2007**) fatti a decorrere **dal 1.7.2009 e fino al 30.6.2010**. L'agevolazione può essere fruita in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti.
- ✓ I titolari di attività industriali a rischio di incidenti sul lavoro possono usufruire dell'incentivo solo se è documentato l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro.
- ✓ L'incentivo è revocato se i beni oggetto degli investimenti;
 - sono ceduti a terzi o destinati a finalità estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all'acquisto;
 - sono ceduti a soggetti aventi stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo.

**Agevolazione per conferimenti in società di capitali
(art. 5, co 3-ter)**

- ✓ Nel caso di operazioni di aumento di capitale di **società di capitali o di persone** di importo fino a **Euro 500.000** perfezionati da persone fisiche mediante conferimenti in denaro e in natura **entro 6 mesi** dalla data del **5.8.2009** si presume un rendimento del 3% annuo che è escluso da imposizione fiscale **per il periodo d'imposta in corso alla data di perfezionamento dell'aumento di capitale e per i 4 periodi successivi.**

**Accelerazione dell'ammortamento sui beni strumentali d'impresa
(art. 6)**

- ✓ Al fine di tenere conto della mutata incidenza sui processi produttivi dei beni con più avanzata tecnologica o che producono risparmio energetico entro il 31.12.2009 si provvede alla revisione dei coefficienti di ammortamento, compensandola con diversi coefficienti per i beni industrialmente meno strategici.

**Ulteriore svalutazione fiscale di crediti in sofferenza
(art. 7)**

- ✓ E' modificato l'art. 106 TUIR in materia di svalutazione dei crediti da parte degli enti creditizi e finanziari. Viene previsto che per i nuovi crediti degli enti creditizi e finanziari:
 - derivanti dalle operazioni di erogazione del credito alla clientela;
 - erogati a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2009;
 - limitatamente all'ammontare che eccede la media dei crediti erogati nei 2 periodi d'imposta precedenti;
 - diversi da quelli assistiti da garanziale percentuali di svalutazione sono elevate dall'attuale 0,3% allo **0,5%**.
L'ammontare delle svalutazioni eccedenti il detto limite è deducibile in quote costanti nei **9 esercizi successivi.**
- ✓ Per il periodo d'imposta 2009, la precedente disposizione si applica ai crediti erogati a partire dal **1.7.2009.**

**Modifiche in materia di compensazione dei crediti fiscali
(art. 10)**

- ✓ La compensazione del credito annuale IVA per importi superiori ad **Euro 10.000** annui può essere effettuata a partire **dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione.** In deroga all'obbligo di presentazione della dichiarazione unificata ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA, i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione o chiedere a rimborso il credito risultante dalla dichiarazione annuale IVA possono non comprendere tale dichiarazione in quella unificata.

- ✓ I soggetti titolari di partita IVA che intendono effettuare la compensazione del credito annuale per importi **superiori ad Euro 10.000 annui**, sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. I contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti relativi all'IVA **per importi superiori ad Euro 15.000 annui** hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito.
- ✓ L'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute è punito con la sanzione **dal 100 al 200%** della misura dei crediti stessi, senza possibilità di applicare la definizione agevolata.

Contrasto ai paradisi fiscali (art. 12)

- ✓ In deroga ad ogni vigente disposizione di Legge, gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato ("paradisi fiscali"), ai soli fini tributari si presumono costituite, salvo prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione. In tal caso, le sanzioni per infedele, incompleta o omessa dichiarazione di detti redditi sono raddoppiate.
- ✓ E' istituita presso l'Agenzia delle Entrate una unità speciale per il contrasto dell'evasione ed elusione internazionale.

Contrasto agli arbitraggi fiscali internazionali (art. 13)

- ✓ Le disposizioni in materia di società controllate estere residenti in Stati o territori con regime fiscale privilegiato non si applicano se il soggetto residente dimostra, alternativamente, che:
 - a) la società non residente svolga **un'effettiva attività industriale o commerciale**, come sua principale attività, **nel mercato dello Stato di insediamento**;
 - b) dalle partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati con regimi fiscali privilegiati.
- ✓ La previsione di cui alla lettera a) non si applica qualora i proventi della società non residente provengono **per più del 50%** dalla gestione, dalla detenzione o investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie, dalla cessione o concessione in uso dei diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica, nonché dalla prestazione di servizi nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente controllano la società non residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società che controlla la società non residente, compresi i servizi finanziari.
- ✓ Le disposizioni in materia di società controllate in Stati con regime fiscale privilegiato si applicano qualora ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
 - sono assoggettati a tassazione effettiva **inferiore a più della metà** di quella a cui sarebbero stati soggetti se residenti in Italia;

- hanno conseguito proventi derivanti **per più del 50%** dalla gestione, detenzione o investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie, dalla cessione o concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica nonché dalla prestazione di servizi nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente controllano la società non residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società che controlla la società non residente, compresi i servizi finanziari. Tale disposizione non si applica se il soggetto residente dimostra, mediante interpello, che l'insediamento all'estero non rappresenta una costruzione artificiosa volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale.

Disposizioni concernenti il rimpatrio di attività finanziarie detenute fuori dal territorio dello Stato (Scudo fiscale)
(art. 13 bis)

- ✓ E' istituita un'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali:
 - a) detenute fuori del territorio dello Stato senza l'osservanza delle disposizioni sui trasferimenti verso l'estero;
 - b) a condizione che le stesse siano rimpatriate in Italia da Stati extra UE ovvero regolarizzate o rimpatriate perché detenute in Stati UE.
- ✓ L'imposta si applica su un rendimento lordo presunto in ragione del **2% annuo** per i 5 anni precedenti il rimpatrio o la regolarizzazione ed applicando un'aliquota sintetica del **50% per anno**, comprensiva di interessi e sanzioni.
- ✓ Il rimpatrio ovvero la regolarizzazione si perfezionano con il pagamento dell'imposta che si applica sulle attività finanziarie e patrimoniali detenute a partire da una data non successiva al 31.12.2008 e rimpatriate (o regolarizzate) **a partire dal 15.9.2009 e fino al 15.4.2010**.
- ✓ Il pagamento dell'imposta produce i seguenti effetti:
 - preclude nei confronti del dichiarante ogni accertamento tributario e contributivo per i periodi d'imposta per il quale non è ancora decorso il termine per l'azione di accertamento;
 - estingue le sanzioni amministrative, tributarie e previdenziali, relativamente alla disponibilità delle attività finanziarie dichiarate.

Potenziamento della riscossione
(art. 15)

- ✓ A partire dal 2010 l'Amministrazione Finanziaria che ha informazioni utili per le prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito devono comunicarle in via telematica all'Inps.
- ✓ La cartella di pagamento va notificata prima del decorso del **nono mese** successivo alla consegna del ruolo.
- ✓ L'Agenzia delle Entrate dopo la notifica del processo verbale o dei provvedimenti sanzionatori può acquisire informazioni di natura finanziaria per iscrivere ipoteca o richiedere il sequestro conservativo dei beni del soggetto accertato.

- ✓ L'Amministrazione Finanziaria può chiedere ad autorità ed enti che svolgono attività di controllo e vigilanza dati, documenti ed informazioni di natura creditizia, finanziaria e assicurativa, per l'accertamento delle imposte sui redditi e dell'IVA.